



## Esito di richiesta di Nulla Osta

(art.13 e 11, L.394/91)

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <p>N° 64<br/>Del 29/06/2017</p> | <p><b>Oggetto:</b> Realizzazione di una struttura temporanea nel Comune di Montegallo – Fraz. Pistrino per la delocalizzazione dell'attività economica "Chiaroscuro di Lori Francesca" ai sensi dell'Ordinanza n. 9/2016 – Fg. 17 part. 752 - (Pr. 117/2017)</p> |
|---------------------------------|--|

### IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi,
- D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°,
- legge 6.12.1991 n. 394 e smi,
- D.P.R. 06.08.1993,
- note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

### CONCEDE IL NULLA OSTA

Alla Regione Marche per conto della Sig.ra Lori Francesca, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la realizzazione di una struttura temporanea nel Comune di Montegallo – Fraz. Pistrino per la delocalizzazione dell'attività economica "Chiaroscuro di Lori Francesca" ai sensi dell'Ordinanza n. 9/2016 – Fg. 17 part. 752, come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale

Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

IL DIRETTORE  
(Ing. Carlo Bifulco)



*assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000.”*

Considerato inoltre che:

- gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e smi e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;
- è infine necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art.146, c.4 del D.Lgs.42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per una durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.
- la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 che *“In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile”*

Visto i seguenti riferimenti normativi:

- Statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 03.02.1990;
- D.P.R. 06.08.1993;
- D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;
- nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

**SI PROPONE**

Di concedere il Nulla Osta alla Regione Marche per conto della Sig.ra Lori Francesca, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la realizzazione di una struttura temporanea nel Comune di Montegallo – Fraz. Pistrino per la delocalizzazione dell'attività economica "Chiaroscuro di Lori Francesca" ai sensi dell'Ordinanza n. 9/2016 – Fg. 17 part. 752, come da documentazione presentata a condizione

**Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile**

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**  
**Allegato al Nulla Osta**

N° 64

del 29/06/2017

**Oggetto:** Realizzazione di una struttura temporanea nel Comune di Montegallo – Fraz. Pistrino per la delocalizzazione dell'attività economica "Chiaroscuro di Lori Francesca" ai sensi dell'Ordinanza n. 9/2016 – Fg. 17 part. 752 - (Pr. 117/2017)

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta della Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione, prot. n. 593379 del 21/06/2017, pervenuta in data 21/06/2017 ed acquisita al prot. al n. 3054, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;
- tale richiesta è relativa all'intervento denominato: "realizzazione di una struttura temporanea nel Comune di Montegallo – Fraz. Pistrino per la delocalizzazione dell'attività economica "Chiaroscuro di Lori Francesca"", ed è composta dalla seguente documentazione:
  - richiesta nulla osta, Tav. 3 – piante, prospetti e sezioni della struttura temporanea, Tav. 1.1 e Tav. 1.2 – planimetria castale, visura catastale e vista aerea, Tav. 7 – piano di fabbricazione del Comune di Montegallo;
  - i lavori consistono nella realizzazione di una struttura temporanea in legno, con pannelli portanti tipo X-LAM, poggiata su platea in c.a., all'interno del lotto di pertinenza dell'edificio danneggiato.

Considerato che:

- le opere ricadono all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- nel dettaglio tale area ricade in zona "D, di promozione economica e sociale" con specificazione della sottozona "D2 – dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di TR (Trasformazione): "comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzioni o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastrutturali, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto; sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche, anche in funzione di un miglioramento delle condizioni preesistenti e del recupero delle aree degradate; e tra le attività e gli usi compatibili risultano ricompresi quelli "UA (urbani ed abitativi): comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;"
- l'area oggetto d'intervento risulta esterna alla rete natura 2000 (ZSC-ZPS);
- con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da

che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile  
Il Funzionario Tecnico - Geom. Piera Sensini

